

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2019

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS DI MODIFICA DEI REGOLAMENTI:

- N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 131 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

- N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL'ISVAP DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE.

- N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

- N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

- N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

La Direttiva (UE) n. 2016/97 del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (*Insurance Distribution Directive*, di seguito "IDD"), ha previsto requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi (di seguito "IBIPs").

Il recepimento della direttiva è stato effettuato con il decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018, che ha apportato modifiche e integrazioni al Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "CAP") e, limitatamente ai prodotti di investimento assicurativi distribuiti dagli intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del Registro unico degli intermediari assicurativi (di seguito "RUI") di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 98 (di seguito "TUF").

Il presente documento illustra le modifiche ai Regolamenti IVASS nn. 38/2018, 40/2018 e 41/2018 con le quali si introducono disposizioni in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, nonché le ulteriori modifiche che si rendono conseguentemente necessarie per coordinamento e allineamento della disciplina rilevante per tutti i canali distributivi e per tutti i prodotti assicurativi.

Lo schema di Provvedimento apporta inoltre modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 23/20108 e 24/2008 non strettamente connesse alla disciplina in materia di distribuzione di IBIPs, ma la cui esigenza emendativa è stata segnalata dal mercato o emersa dall'analisi regolamentare.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS, entro il 31 ottobre 2019 al seguente indirizzo di posta elettronica: ibip@ivass.it, utilizzando il file excel allegato e compilato in coerenza con le relative istruzioni. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Al termine della fase di consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

Roma, 23 settembre 2019

Relazione di presentazione

1. Il quadro normativo europeo e nazionale.

A livello europeo la disciplina dell'attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi svolta dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari è recata da fonti direttamente applicabili. Più in particolare, il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 (di seguito Regolamento Delegato IBIPs) che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

A livello nazionale le disposizioni europee sono state recepite dal decreto legislativo n. 68 del 21 maggio 2018 che ha introdotto modifiche sia al CAP che al TUF prevedendo ulteriori disposizioni regolamentari che devono essere emanate da IVASS e da Consob, nei rispettivi ambiti di competenza, previo reciproco coordinamento. Ciò al fine di garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita di IBIPs a prescindere dal canale distributivo nonché coerenza ed efficacia del sistema di vigilanza.

2. Schema di Provvedimento IVASS – Requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

L'intervento normativo completa la disciplina in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs per i canali di competenza dell'IVASS. Le nuove disposizioni regolamentari contengono rinvii alle norme del Regolamento Delegato IBIPs, considerata l'immediata applicabilità e la non derogabilità delle stesse, e alle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 (di seguito "Regolamento delegato sui requisiti organizzativi delle imprese di investimento") - che integra la direttiva 2014/65/UE (di seguito "direttiva Mifid II") in materia di requisiti organizzativi e condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento – con riferimento alla consulenza indipendente.

Il Provvedimento contiene, inoltre, integrazioni e modifiche dei regolamenti nn. 23/2008, 24/2008, 38/2018, 40/2018 e 41/2018, con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori e accrescere il livello di tutela dei contraenti.

3. Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento, composto da 7 articoli e 6 Allegati, disciplina cinque aree, rispettivamente dedicate all'introduzione di modifiche ai Regolamenti:

- a. n. 23 del 9 maggio 2008, concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti (**articolo 1** del Provvedimento);
- b. n. 24 del 18 maggio 2008, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'IVASS e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione (**articolo 2** del Provvedimento);
- c. n. 38 del 3 luglio 2018 (**articolo 3** del Provvedimento), recante disposizioni in materia di sistema di governo societario;

- d. n. 40 del 2 agosto 2018 (**articolo 4** del Provvedimento), recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa;
- e. n. 41 del 2 agosto 2018 (**articolo 5** del Provvedimento), recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi.

Di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

a. Modifiche al Regolamento n. 23 del 2008.

L'**articolo 1** apporta una modifica all'articolo 5 del Regolamento n. 23 del 2018, che disciplina il contenuto del preventivo gratuito personalizzato rilasciato dalle imprese presso i punti vendita. Nello specifico, il comma 3 viene emendato inserendo la nuova lettera a-bis), con cui è previsto l'obbligo per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo, abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, di indicare nel preventivo la propria adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 e 150 del CAP (c.d. CARD), specificando che in caso di mancata adesione l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.

b. Modifiche al Regolamento n. 24 del 2008.

L'**articolo 2** dispone le seguenti modifiche con riguardo alla gestione dei reclami:

1. l'estensione dell'obbligo di pubblicare il rendiconto sull'attività di gestione dei reclami anche alle imprese comunitarie abilitate ad operare in regime di stabilimento ovvero di libera prestazione di servizi, al fine di consentire una piena *disclosure* del dato, al pari di quanto previsto per le imprese italiane (articolo 8 Reg. n. 24/2008);
2. l'introduzione dell'obbligo di comunicare all'impresa preponente i reclami ricevuti da parte degli intermediari iscritti nella Sezione D del RUI (articolo 10-*sexies*, comma 1 Reg. n. 24/2008) e la conseguente integrazione del contenuto della relazione di cui all'articolo 9, comma 3 Reg. n. 24/2018. La modifica risponde all'esigenza di consentire un monitoraggio più efficace dell'attività degli iscritti nella sezione D del RUI e principalmente di quelli afferenti al canale bancario.

Al fine di coordinare compiutamente la disciplina della gestione dei reclami da parte delle imprese e degli intermediari assicurativi con il rinnovato *framework* regolamentare, viene integrato l'articolo 4, comma 2, lettera b), del Regolamento n. 24 – che indica l'area dei reclami esclusi dalla competenza dell'Istituto – con il riferimento alla "*corretta compilazione del KID*".

Sono inoltre aggiornati i riferimenti alla nota informativa (articolo 10 Reg. n. 24/2008) e all'Allegato 4 (articolo 10-*decies*, comma 1 Reg. n. 24/2008), in quanto non più attuali.

c. Modifiche al Regolamento n. 38 del 2018

L'**articolo 3** integra il comma 2 dell'articolo 33, relativo agli obiettivi della funzione di verifica della conformità, prevedendo che nell'identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme l'impresa ponga attenzione al rispetto anche delle norme relative al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi.

d. Modifiche al Regolamento n. 40 del 2018.

L'**articolo 4** apporta modifiche al Regolamento n. 40/2018 al fine di:

- razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori;
- irrobustire la tutela del consumatore;
- introdurre nuove disposizioni concernenti le regole di comportamento per la distribuzione di IBIPs da parte degli intermediari iscritti nel RUI nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, dagli iscritti nella sezione C e dalle imprese di assicurazione e relativi dipendenti.

Informativa precontrattuale (Articolo 56)

Tenuto conto delle esigenze di semplificazione e razionalizzazione espresse dal mercato, nonché dell'approccio all'informativa precontrattuale adottato dalla distribuzione bancaria – in cui la gran parte delle informazioni precontrattuali sono fornite all'instaurarsi del rapporto in sede di sottoscrizione del contratto quadro di consulenza - si propone una riformulazione dell'articolo 56 del Regolamento 40/2018 e una rimodulazione della struttura della connessa modulistica. Sono stati pertanto rivisti, attraverso la revisione, gli Allegati 3 e 4 ora denominati rispettivamente, "*Informativa sul distributore*" e "*Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP*", nonché inseriti gli Allegati 4-bis "*Informazioni sul prodotto d'investimento assicurativo*" e 4-ter "*Elenco delle regole di comportamento del distributore*".

Le modifiche mirano a:

a) **semplificare il contenuto dell'informativa** attraverso l'aggregazione di informazioni omogenee:

1. informazioni di natura "statica" (ora riportate nell'Allegato 3), che non cambiano per effetto della stipula di diversi contratti di assicurazione con lo stesso contraente;
2. informazioni di natura "dinamica" (ora riportate nel nuovo Allegato 4 "*Informazioni sul prodotto assicurativo non-IBIP*" e nell'Allegato 4-bis recante "*Informazioni sul prodotto d'investimento assicurativo*"), si tratta di informazioni che variano per ogni singolo contratto sottoscritto. **Per effetto della riorganizzazione, la quantità di informazioni da rendere ad ogni contratto si è significativamente ridotta.**

b) **razionalizzare le modalità di consegna della documentazione precontrattuale mediante:**

1. l'introduzione dell'obbligo di consegna dell'Allegato 3 soltanto in occasione della sottoscrizione del primo contratto e/o proposta contrattuale. Restano fermi i previgenti obblighi di affissione nei locali dell'intermediario e di pubblicazione sul suo sito internet, ove esistente;
2. la sostituzione dell'informativa precontrattuale con appositi elenchi resi noti al contraente tramite affissione nei locali ovvero pubblicazione sul sito dell'intermediario (elenco dei rapporti di libera collaborazione, elenco dei collaboratori, elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari, elenco degli obblighi di comportamento, quest'ultimo consegnato su supporto cartaceo nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (Articolo 58)

Al fine di rafforzare la tutela del cliente, il nuovo comma 4-bis dell'articolo 58 ha previsto la consegna di un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dal distributore, in cui quest'ultimo attesta che il prodotto assicurativo risponde alle esigenze e alle richieste del contraente specificandone i motivi.

Sono stati conseguentemente eliminati i commi 5 e 6 dell'articolo 58 in base ai quali era consentita la vendita del prodotto assicurativo anche nel caso di non corrispondenza dello stesso alle richieste ed esigenze del cliente o nell'ipotesi in cui il distributore non fosse in grado di accertare la corrispondenza del prodotto alle esigenze e alle richieste del cliente a causa del rifiuto del contraente di fornire le informazioni richieste.

Vendita abbinata (Articolo 59-bis)

È stato inserito l'articolo 59-bis che individua le informazioni supplementari da fornire nel caso di vendita di prodotti assicurativi abbinata a un prodotto/servizio accessorio diverso da un'assicurazione.

Le informazioni concernono i costi associati all'acquisto del pacchetto e dei suoi componenti, anche sotto forma di stima se non è possibile computarli effettivamente, e le informazioni chiave relative alle caratteristiche e ai rischi non legati ai prezzi, al fine di porre il contraente nella condizione di addivenire ad una scelta avveduta.

Le modifiche sono volte ad uniformare la disciplina sulla vendita degli IBIPs con quella prevista per i prodotti finanziari, in linea con gli "Orientamenti ESMA sulle pratiche di vendita abbinata" del luglio 2016.

Conservazione della documentazione (Articolo 67)

L'articolo 67, che pone in capo ai distributori precisi obblighi di conservazione della documentazione, è modificato al fine di chiarire che i distributori conservano tale documentazione per tutta la durata del rapporto assicurativo ovvero fino ad un altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni.

La disposizione viene, altresì, integrata prevedendo che i distributori conservino anche la documentazione relativa al prodotto e al processo di approvazione del prodotto ricevuta dalle imprese e dagli intermediari che realizzano prodotti assicurativi.

Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche (Articolo 67-bis)

Il nuovo articolo 67-bis introduce la disciplina concernente la registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche. Viene stabilito che i distributori che promuovono o collocano contratti assicurativi effettuando comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza conservano la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti tali contratti, anche nel caso in cui esse non abbiano condotto all'effettiva conclusione dei contratti stessi. A tale fine, i distributori sono chiamati ad adottare tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche nonché per impedire che i dipendenti, gli addetti e i collaboratori effettuino, trasmettano o ricevano su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.

Prima della promozione di un contratto assicurativo, i distributori sono obbligati a comunicare ai clienti che le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo alla conclusione di contratti assicurativi saranno

registrate. In assenza di tale comunicazione, i distributori devono astenersi dallo svolgere per telefono l'attività di distribuzione assicurativa.

Formazione e aggiornamento professionale

La riforma delle disposizioni relative alla formazione e all'aggiornamento professionale è tesa al raggiungimento di un duplice obiettivo:

- favorire un innalzamento degli standard professionali degli intermediari assicurativi;
- promuovere l'armonizzazione della disciplina dei requisiti professionali nel settore assicurativo e finanziario, avviando, nel contempo, un processo di razionalizzazione e semplificazione degli oneri formativi previsti per i soggetti operanti nei due settori.

La crescente complessità dei prodotti e degli obblighi connessi alle relazioni con i clienti richiede, infatti, agli operatori del mercato assicurativo competenze e conoscenze sempre più elevate, in funzione di un'adeguata tutela del consumatore.

Sono state quindi integrate le disposizioni di cui agli artt. 17, 22, 41 e 48 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prevedendo che gli addetti all'attività di intermediazione assicurativa operanti all'interno o all'esterno dei locali degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F del Registro e i dipendenti delle imprese di assicurazione debbano possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, analogamente a quanto già previsto per gli intermediari di primo livello.

La modifica avvicina, inoltre, la disciplina del settore assicurativo a quella del settore finanziario che richiede al personale degli intermediari che fornisce informazioni o consulenza e agli iscritti nell'Albo unico dei consulenti finanziari, tra l'altro, il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

Una specifica norma transitoria (**art. 5**) disciplina la graduale entrata in vigore della disposizione, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l'attività alla data di entrata in vigore del regolamento.

Viene altresì introdotta una disposizione (art. 89-bis) che consente il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale.

Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi (Capo II-bis)

L'articolo 4 inserisce al Titolo II, dopo il Capo II "*Regole di comportamento*", il Capo II-bis "*Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi*", che ospita le seguenti Sezioni:

- Sezione I – Regole generali
- Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente
- Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi
- Sezione IV – Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Sezione I – Regole generali

L'**articolo 68 bis** individua le norme previste per la distribuzione dei prodotti non-IBIPs applicabili anche ai prodotti IBIPs quando sono distribuiti dai distributori soggetti alla vigilanza IVASS.

Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente

L'**articolo 68-ter (Informativa precontrattuale)** introduce l'obbligo di consegnare ai contraenti dei prodotti IBIPs l'Allegato 4-*bis* e ai contraenti dei prodotti non IBIPs l'Allegato 4.

Sono fatti salvi gli obblighi di redazione e consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti e in particolare degli Allegati 3 e 4-*ter*, unitamente alle relative modalità di somministrazione ai contraenti, previste dall'articolo 56. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 68-*ter* dispongono obblighi d'informativa peculiari con riguardo alla natura, ai rischi, ai costi e agli oneri connessi all'acquisto degli IBIPs con particolare riguardo alle loro caratteristiche e funzionamento, agli specifici rischi legati all'insolvenza dell'emittente, alla volatilità del prezzo degli strumenti finanziari sottostanti; all'esercizio del diritto di riduzione e riscatto, all'esistenza di eventuali garanzie o meccanismi di protezione dei premi versati.

La normativa è in linea con quanto previsto dall'articolo 48 del Regolamento UE 2017/565, al fine di uniformare le regole applicabili alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi a quelle degli altri prodotti assicurativi, consentendo un innalzamento del livello di *disclosure* in favore dei contraenti.

Il comma 6 reca una norma di raccordo fra gli obblighi informativi del distributore e quelli del produttore, stabilendo che la consegna del KID e del DIP aggiuntivo sono sufficienti anche ad integrare l'osservanza dei primi, purché le informazioni fornite siano complete. Viene, in ogni caso previsto che, in caso di prodotti che prevedono più linee di investimento, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

L'**articolo 68-quater** dispone obblighi supplementari con riguardo ai requisiti delle informazioni fornite sul prodotto (quelle riguardanti le modalità di un eventuale *raffronto* tra diversi prodotti d'investimento ovvero quelle relative all'indicazione dei risultati passati e/o futuri degli strumenti/indici utilizzati quali sottostanti).

L'**articolo 68-quinquies** prevede l'obbligo di fornire informazioni pubblicitarie coerenti con quelle recate dalla documentazione contrattuale. Quando le comunicazioni pubblicitarie contengano un'offerta di sottoscrizione del contratto o un invito a fare un'offerta per acquistare un IBIP devono specificare le modalità di adesione all'offerta e rinviare al set informativo.

Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi

L'**articolo 68-sexies** individua le condizioni generali in presenza delle quali, in relazione all'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, gli intermediari e le imprese di assicurazione possono pagare o percepire incentivi (compensi o commissioni oppure benefici non monetari forniti o ricevuti a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto del cliente). Nello specifico, gli incentivi devono:

- avere lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;
- non pregiudicare l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

L'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi ovvero, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo.

L'**articolo 68-septies** stabilisce le condizioni di ammissibilità degli incentivi e che un incentivo è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia distorta o negativamente influenzata a causa del dello stesso.

Viene disciplinata l'attività di registrazione da parte degli intermediari degli incentivi percepiti in relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi. È infine stabilito che in caso di collaborazione orizzontale gli obblighi di informativa previsti sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

L'**articolo 68-octies** disciplina la percepibilità di incentivi nel caso di fornitura da parte degli intermediari della consulenza su base indipendente (consulenza fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti, inclusi necessariamente quelli emessi da imprese di assicurazione con le quali il distributore non ha stretti legami, nella cui nozione rientra anche l'esistenza di un mandato agenziale).

Più in particolare quando l'intermediario presta consulenza su base indipendente non può percepire incentivi monetari e può accettare soltanto benefici di natura non monetaria di minore entità (ragionevoli e proporzionati e non devono incidere sul comportamento dell'intermediario senza risultare pregiudizievoli per gli interessi del cliente).

Sezione IV - Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Fermo restando l'obbligo di valutazione delle richieste ed esigenze assicurative del cliente per tutti i prodotti assicurativi si disciplina la distribuzione di prodotti IBIPs con e senza consulenza.

In particolare è prevista la vendita in regime di **consulenza obbligatoria** per i prodotti IBIPs diversi da quelli non complessi ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, ovvero i prodotti IBIPs che garantiscono il recupero dei premi versati al netto dei costi legittimi (**art. 68-duodecies**).

Per le vendite con consulenza, l'**articolo 68-novies** specifica le informazioni da richiedere e valutare per – oltre alle esigenze e richieste del cliente – se il prodotto è adeguato, secondo procedure e politiche determinate dal distributore. L'esito della valutazione è incluso nella dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente e di adeguatezza (**art. 68-decies**).

Per le vendite senza consulenza, l'**articolo 68-undecies** prevede l'obbligo di valutare le esigenze e richieste (ad esclusione della situazione finanziaria, che è propria delle solite vendite con consulenza), nonché il grado di conoscenza ed esperienza del cliente rispetto al prodotto venduto. Fermo restando l'obbligo di rilascio della dichiarazione di rispondenza alle richieste ed esigenze del cliente, è prevista, in coerenza con la normativa europea, la possibilità di vendere un prodotto ritenuto non appropriato rilasciando apposita dichiarazione di non appropriatezza.

e. Modifiche al Regolamento IVASS n. 41.

L'**articolo 5** del Provvedimento modifica alcune previsioni del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

In coerenza con il contenuto dell'articolo 121-sexies, comma 2, del CAP, è modificato l'**articolo 25** relativo all'estratto conto annuale dei contratti aventi ad oggetto i prodotti d'investimento assicurativi: viene esteso a tutti i prodotti IBIPs quanto già previsto per i contratti *unit linked*, per i quali l'impresa fornisce annualmente ai contraenti una

rendicontazione analitica dei costi e delle spese, inclusi i costi della distribuzione. Viene altresì istituito l'obbligo per l'impresa di raccogliere dall'intermediario distributore tutte le informazioni necessarie per fornire al cliente, in sede di estratto conto annuale, un'informativa inclusiva anche dei costi e oneri connessi all'attività di distribuzione (Documento unico di rendicontazione).

Sono modificati, inoltre, gli **articoli 15 e 21** del predetto Regolamento al fine di allineare l'ordine delle sezioni riportate nel Dip aggiuntivo Vita e nel Dip aggiuntivo IBIP con quanto previsto dall'Allegato 2 e dall'Allegato 4 al Regolamento, riportanti, rispettivamente, la struttura del Dip aggiuntivo Vita e del Dip aggiuntivo IBIP.

Vengono modificati, infine, **due allegati**:

- il DIP aggiuntivo IBIP, le modifiche interessano la sezione "reclami", che tiene ora più compiutamente conto del riparto di competenze IVASS/Consob.
- il DIP aggiuntivo R.C. auto, in cui andrà ora indicato l'eventuale mancata adesione dell'impresa di assicurazione al sistema di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del CAP (c.d. CARD), con la specificazione che in tal caso l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno direttamente alla propria impresa di assicurazione ma dovrà rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiato.

ANALISI E VERIFICA PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, in particolare degli articoli 5, 6, comma 2, e 9, e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, si è ritenuto opportuno eseguire analisi e verifiche dell'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate e valutate diverse opzioni normative al fine di formulare soluzioni che incrementino l'efficacia degli atti regolamentari. Sebbene l'esigenza dell'intervento tragga origine da disposizioni normative nazionali nonché dall'innovazione di principi europei sanciti in materia di distribuzione e d'informativa precontrattuale, la redazione delle relative disposizioni regolamentari lascia margini di discrezionalità che hanno portato l'Istituto alle valutazioni di seguito illustrate.

1. Scenario di riferimento

Il decreto legislativo n. 68/2018, recante l'attuazione della IDD ha introdotto nel CAP disposizioni in materia di requisiti supplementari per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi.

Le nuove disposizioni del CAP prevedono una disciplina specifica per la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi in materia di informativa al contraente, incentivi e valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza dei prodotti assicurativi, integrata da regolamenti di attuazione emanati dall'IVASS, sentita la Consob.

La normativa primaria (CAP e legge di delegazione europea 2016/2017) ha auspicato un'azione di coordinamento tra IVASS e Consob nell'esercizio dei rispettivi poteri regolamentari, finalizzata a garantire l'uniformità della disciplina applicabile ai prodotti di investimento assicurativo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza. Lo schema di Provvedimento che si sottopone a consultazione è stato predisposto all'esito dei confronti condotti con Consob.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato a soggetti diversi a seconda del regolamento emendato o integrato:

- **Regolamento ISVAP n. 23/2008:** l'integrazione apportata al Regolamento n. 23 del 2008 è destinata alle sole imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, le quali dovranno riportare nel preventivo gratuito personalizzato rilasciato ai contraenti nei punti vendita la propria adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui agli articoli 149 e 150 del CAP (c.d. CARD).
- **Regolamento ISVAP n. 24/2008:** l'intervento normativo è destinato ai medesimi soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del vigente Regolamento n. 24 del 2008 ovvero le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, le imprese

di riassicurazione, gli intermediari iscritti nel RUI e gli intermediari assicurativi iscritti nell'Elenco annesso al RUI.

- **Regolamento IVASS n. 38 del 2018:** l'integrazione apportata non modifica l'ambito di applicazione del Regolamento.
- **Regolamento IVASS n. 40 del 2018:** per quanto concerne le disposizioni modificate applicabili ai prodotti non IBIP, i soggetti destinatari sono tutti i distributori assicurativi come già previsto dal medesimo Regolamento n. 40 del 2018. Per la distribuzione dei prodotti IBIPs i destinatari delle nuove disposizioni sono le imprese di assicurazione e gli intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI e relativi collaboratori di cui alla sezione E e gli intermediari iscritti nella sezione C del medesimo Registro.
- **Regolamento IVASS N. 41 del 2018:** le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento n. 41 del 2018 si applicano ai medesimi soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del vigente Regolamento n. 41 del 2018 ovvero le imprese di assicurazione che pubblicizzano e commercializzano prodotti assicurativi nel territorio della Repubblica e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2017/2358.

3. Obiettivi

Il recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni europee ha reso necessario intervenire sul Regolamento IVASS n. 40/2018 introducendo disposizioni in materia di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Le nuove disposizioni regolamentari completano il quadro normativo italiano ed europeo in materia di prodotti di investimento assicurativi, composto dalle norme del CAP e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359, che integra la IDD con riferimento agli obblighi di informazione e alle norme di comportamento applicabili alla distribuzione di IBIPs.

Con lo schema di Provvedimento posto in pubblica consultazione si intende, inoltre, apportare modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 23 e 24 del 2008, 38, 40 e 41 del 2018 (non strettamente connesse alla disciplina in materia di distribuzione di IBIPs, segnalate come necessarie e opportune dal mercato).

4. Processo di analisi

Al fine di verificare e rafforzare l'efficacia della normativa vigente rispetto agli obiettivi della stessa sono stati eseguiti approfondimenti su specifiche tematiche.

Sono state oggetto di **verifica di impatto regolamentare (VIR)** le seguenti tematiche per adeguarle all'evoluzione delle condizioni di mercato e degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto alla prestazione assicurativa ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento IVASS n. 3 del 2013:

- a) informativa precontrattuale;
- b) disciplina dei conflitti di interesse;
- c) valutazione delle richieste ed esigenze del contraente;
- d) innalzamento dei requisiti di professionalità;
- e) rendicontazione.

Sono state oggetto di **analisi di impatto regolamentare** (AIR), le seguenti tematiche:

- a) condizioni di legittimità per la percezione di incentivi;
- b) relazione sulle reti;
- c) vendita abbinata.

Nell'ambito del processo di analisi sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare.

5. VIR: valutazioni per l'intervento di modifica dei Regolamenti nn. 40/2018 e 41/2018.

In considerazione delle tematiche oggetto di **verifica d'impatto regolamentare** (VIR) di seguito i presupposti alla base delle singole tematiche.

5.a. Informativa precontrattuale

La disciplina vigente persegue la finalità di fornire agli operatori gli schemi informativi, inclusivi di tutte le informazioni da rendere in sede precontrattuale, allo scopo di favorire la trasparenza nei rapporti con i contraenti, promuovendo la semplificazione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti vigilati.

L'analisi degli effetti prodotti sul mercato dalla disciplina vigente ha evidenziato che l'obiettivo di semplificazione è stato raggiunto in modo parziale. Le modalità di implementazione delle disposizioni regolamentari sono risultate, infatti, onerose rispetto alle finalità perseguite. Si rende pertanto necessario modificare il testo regolamentare per conseguire il citato obiettivo.

Inoltre, tenuto conto del confronto con Consob sulle tematiche regolamentari in discorso, si propongono ulteriori modifiche al fine di rendere omogenee per tutti gli intermediari gli obblighi informativi applicabili ai prodotti IBIPs, inclusi quelli iscritti nella Sez. D del RUI, le cui modalità di distribuzione sono vigilate da Consob.

Il complesso delle modifiche al testo è dettagliato di seguito al paragrafo 6.a.

5.b. Conflitti di interesse

L'articolo 55 del Regolamento n. 40 vieta ai distributori assicurativi di assumere, direttamente o indirettamente, *“la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva”*. La norma intende tutelare il consumatore, evitando *ex ante* che si possano verificare casi di conflitto di interesse.

Tenuto conto che il mercato ha richiesto di chiarire l'applicabilità del divieto in questione, è stata condotta una valutazione della necessità di rivedere le vigenti disposizioni ad esito della quale si è valutato che la tutela del consumatore in situazioni in cui vi è un conflitto di interesse con il distributore non sarebbe conseguibile con la medesima efficacia rimuovendo il divieto e sostituendolo con l'obbligo per il distributore di rendere nota l'esistenza del conflitto al cliente in fase precontrattuale.

Si ritiene pertanto di non modificare la disciplina vigente.

5.c. Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

L'attuale disciplina prevede che il distributore, nella fase precontrattuale, sia chiamato a verificare le esigenze e le richieste del cliente al fine di individuare il prodotto più coerente con le necessità da questo manifestate e a fornire al medesimo tutte le informazioni, utili a consentire di prendere una decisione informata.

Nei casi in cui il cliente non renda al distributore le informazioni richieste ovvero quando il prodotto non sia coerente con le richieste ed esigenze del cliente, le vigenti disposizioni consentono comunque al distributore di finalizzare la vendita, purché il cliente sottoscriva un'apposita dichiarazione.

L'analisi condotta sugli effetti di tale disposizione ha evidenziato che la stessa non si è dimostrata sufficiente a raggiungere l'obiettivo di tutela del contraente, in quanto sono stati rilevati numerosi casi di vendita di contratti non coerenti con le esigenze della clientela. Ciò ha determinato la necessità di adottare interventi correttivi della disposizione, meglio dettagliati al successivo paragrafo 6.c.

5.d. Innalzamento dei requisiti di professionalità

Le vigenti disposizioni in merito ai requisiti di professionalità sono state analizzate comparativamente alle disposizioni Consob vigenti per la distribuzione di prodotti finanziari. Si è rilevato un disallineamento tra le due discipline, che rende opportuno un intervento normativo correttivo volto a favorire l'omogeneità dei requisiti tra gli operatori assicurativi e finanziari.

Le modifiche proposte sono di seguito dettagliate al paragrafo 6.d.

5.e. Rendicontazione

La vigente disciplina prevede che l'informativa relativa ai costi e oneri connessi all'attività di distribuzione debba essere resa dall'impresa di assicurazione al cliente:

- *ex ante*, con la documentazione relativa all'informativa precontrattuale (KID e DIP aggiuntivo IBIP);
- *ex post*, all'interno dell'estratto conto annuale.

L'analisi condotta sugli effetti prodotti da tale disciplina ha evidenziato che per dare compiuta attuazione all'articolo 121-sexies, comma 2, del CAP, si rende necessario modificare le disposizioni in parola, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni delle informazioni fornite ai clienti da parte dei produttori e dei distributori.

Le modifiche proposte sono dettagliate al paragrafo 6.e.

6. VIR: valutazione delle ipotesi di revisione.

Di seguito sono riportate le **opzioni regolamentari** considerate e le soluzioni adottate:

6.a. Informativa precontrattuale

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) nessuna modifica agli allegati 3 e 4.	- nessun onere aggiuntivo per i soggetti vigilati.	- permanenza di informative impostate in modo disomogeneo nel settore assicurativo e in quello finanziario; - costi informativi elevati.
b) modifiche minime con esclusivo riguardo agli IBIPS (es. inserimento degli ulteriori obblighi comportamentali).	- allineamento delle modalità di informativa in materia di IBIPs a quella bancaria.	- allineamento parziale dell'informativa già predisposta ai nuovi modelli; - disomogeneità informativa tra prodotti assicurativi venduti dallo stesso operatore.
c) ristrutturazione completa degli allegati sia come contenuto che come modalità e tempi di consegna.	- semplificazione dell'informativa; - progressiva riduzione dei costi; - allineamento delle modalità di informativa a quella bancaria allineamento.	- necessità di allineamento di tutta l'informativa già predisposta ai nuovi modelli.

È stata preferita l'**opzione c)**, in quanto ha il doppio vantaggio di semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi a carico dei distributori e, al contempo, di allineare l'informativa alle prassi in vigore nel mondo bancario. Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall'opzione scelta.

6.b. Conflitti di interessi

Opzioni regolamentari	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) nessuna modifica regolamentare.	- il mantenimento del divieto consente una maggiore tutela del consumatore; - assenza di aspetti di discrezionalità nella valutazione della legittimità dell'azione dell'intermediario.	- disallineamento con normativa in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro.
b) limitare il divieto al solo caso di contestualità tra l'attività di distribuzione e la costituzione di beneficio/vincolo a favore del distributore.	- maggiore allineamento con la normativa in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro; - valutazione caso per caso dell'effettiva incidenza del conflitto d'interessi rispetto all'obbligo di agire nell'interesse del contraente sulla base di criteri predeterminati.	- valutazione discrezionale da parte dell'intermediario circa l'esistenza dei requisiti di legittimità della costituzione del beneficio/vincolo, maggiori difficoltà di accertamento in sede di vigilanza della legittimità del comportamento dell'intermediario.
c) sostituire il divieto con un obbligo di disclosure da	- completo allineamento con la normativa in materia di	- valutazione discrezionale da parte dell'intermediario

<p><i>parte dell'intermediario nella situazione in cui sussiste un potenziale conflitto di interessi.</i></p>	<p><i>distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>valutazione caso per caso dell'effettiva incidenza del conflitto d'interessi rispetto all'obbligo di agire nell'interesse del contraente.</i> 	<p><i>dell'effettiva incidenza del conflitto d'interessi rispetto all'obbligo di agire nell'interesse del contraente;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>maggiori difficoltà di accertamento in sede di vigilanza della legittimità del comportamento dell'intermediario.</i>
---	--	---

È stata preferita l'**opzione a)**, in quanto, considerata la peculiarità e la natura del prodotto assicurativo, si ritiene che l'attuale disposizione costituisca un importante presidio per la tutela degli assicurati, di livello superiore a quello conseguibile prevedendo obblighi di *disclosure* dei conflitti di interesse a carico del distributore o una valutazione caso per caso. L'attuale Regolamento n. 40/2018, pertanto, non necessita di modifiche.

6.c. Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente

Opzioni regolamentari	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
<p>a) <i>nessuna modifica regolamentare.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>non si introducono cambiamenti alle prassi operative adottate dalle imprese;</i> - <i>nessun onere aggiuntivo per i distributori.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>mantenimento della possibilità di vendita di prodotti non idonei al cliente;</i> - <i>disallineamento rispetto alle opzioni regolamentari adottate in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro.</i>
<p>b) <i>sostituzione della dichiarazione (negativa) di non rispondenza ai bisogni con la dichiarazione (positiva) di rispondenza del prodotto assicurativo ai bisogni e alle richieste del cliente.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>maggior tutela dei consumatori in quanto diventa impossibile vendere prodotti non idonei al cliente;</i> - <i>maggior efficacia dei controlli da parte delle imprese mandanti e dell'IVASS;</i> - <i>maggior responsabilizzazione dell'intermediario;</i> - <i>allineamento rispetto alle opzioni regolamentari adottate in materia di distribuzione di IBIPs da parte di intermediari iscritti alla sezione D del Registro.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>maggiori oneri per i soggetti vigilati.</i>

È stata preferita l'**opzione b)** allo scopo di evitare casi di vendite inappropriate. Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall'opzione scelta.

6.d. Innalzamento dei requisiti di professionalità

Opzioni regolamentari	Principali aspetti positivi	Principali criticità
<p>a) non modificare la disciplina contenuta nel regolamento IVASS n. 40/2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - continuità della disciplina di settore; - nessun nuovo onere per gli operatori assicurativi. 	<ul style="list-style-type: none"> - ridimensionamento degli standard professionali previsti per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di IBIPs da parte del personale delle banche che allo stato sono soggetti al rispetto dei più elevati requisiti stabiliti dal regolamento intermediari della CONSOB; - disomogeneità di requisiti tra i settori assicurativo e finanziario; - duplicazione degli oneri formativi previsti in capo agli operatori.
<p>b) procedere ad un parziale adeguamento della disciplina assicurativa a quella finanziaria prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dipendenti delle imprese e gli addetti all'attività di intermediazione (indipendentemente dal tipo di prodotto distribuito) debbano possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore; - le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'acquisizione dei requisiti necessari per l'attività di informazione e consulenza in ambito finanziario possano essere fatte valere anche ai fini dell'attività di distribuzione assicurativa se svolte nelle materie di interesse comune (assicurativo, creditizio e finanziario) 	<ul style="list-style-type: none"> - significativo innalzamento degli standard professionali previsti per la distribuzione di prodotti assicurativi; - omogeneità di requisiti tra i due settori assicurativo e finanziario; - aumento della qualità dell'informativa resa al cliente anche in conseguenza di una accresciuta consapevolezza del prodotto assicurativo; - semplificazione degli oneri formativi previsti in capo agli operatori in ambito finanziario e assicurativo attraverso la previsione dell'equivalenza delle relative formazioni ove pertinente. 	<ul style="list-style-type: none"> - maggiori oneri di istruzione per i futuri operatori; - penalizzazione dei canali tradizionali che, a differenza del canale bancario, non sono preparati al rispetto di requisiti così stringenti.
<p>c) prevedere l'opzione b) con riferimento alla sola distribuzione di prodotti IBIPs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - coerenza tra i settori assicurativo e finanziario, nella vendita di prodotti IBIPs. 	<ul style="list-style-type: none"> - forte disomogeneità di disciplina tra le diverse tipologie di prodotti assicurativi;

		- penalizzazione dei canali tradizionali che, a differenza del canale bancario, non sono preparati al rispetto di requisiti così stringenti.
--	--	--

È stata scelta l'**opzione b)** in quanto rende omogenee le discipline sui requisiti di professionalità per la distribuzione di prodotti assicurativi e finanziari. L'opzione b) consente, inoltre, di evitare la duplicazione degli obblighi di formazione per gli operatori (con un contenimento dei costi a carico dei destinatari della norma). Onde evitare un effetto traumatico sul mercato, una specifica norma transitoria disciplina la graduale entrata in vigore della disposizione, facendo salvo il requisito di professionalità maturato da coloro che già svolgono l'attività alla data di entrata in vigore del regolamento.

Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall'opzione scelta.

6.e. Rendicontazione

Opzione regolamentare	Principali aspetti positivi	Principali criticità
a) <i>porre in capo all'impresa di assicurazione l'obbligo di raccogliere dall'intermediario le informazioni necessarie per fornire un estratto conto annuale relativo a tutti gli IBIPs completo anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - vantaggi di chiarezza e completezza dell'informativa per i contraenti, i quali possono far affidamento al solo estratto conto dell'impresa per avere contezza anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione; - agevolazione dell'attività di vigilanza. 	<ul style="list-style-type: none"> - oneri aggiuntivi per le imprese di assicurazioni.
b) <i>non prevedere l'obbligo di raccolta delle informazioni in capo all'impresa.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - mantenimento dell'autonomia organizzativa delle imprese di assicurazione nella raccolta delle informazioni relative ai costi di distribuzione. 	<ul style="list-style-type: none"> - incompletezza delle informazioni sui costi e oneri connessi all'attività di distribuzione fornite al contraente in sede di estratto conto annuale dell'impresa; - mancato vantaggio per il contraente di fare affidamento al solo estratto conto dell'impresa per tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione; - maggiori difficoltà per l'attività di vigilanza.

È stata preferita l'**opzione a)**, la quale permette al contraente di ricevere - per il tramite dell'estratto conto annuale dell'impresa - un'unica informativa periodica completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, i quali sono riportati all'interno di un

documento unico di rendicontazione annuale, con evidenza specifica e separata rispetto a tutti gli altri costi e spese.

Tale opzione favorisce la semplificazione dell'informativa concernente i costi e gli oneri dei prodotti di investimento assicurativi, facilitando l'applicazione delle numerose disposizioni normative da parte degli operatori del mercato ed evitando la duplicazione delle informazioni fornite ai clienti con riferimento agli IBIP dopo la conclusione del contratto.

Il documento unico di rendicontazione, redatto dall'impresa raccogliendo dagli intermediari tutte le informazioni concernenti i costi e gli oneri connessi all'attività di distribuzione, è utilizzabile anche al fine dell'adempimento degli obblighi informativi richiesti ai distributori degli IBIP dall'articolo 121-sexies, comma 2, del CAP.

Il Regolamento n. 41/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall'opzione scelta.

7. AIR: valutazione delle opzioni e individuazione dell'opzione preferita.

Con riferimento alle decisioni regolamentari principali elaborate e valutate, sono di seguito indicate le alternative regolamentari ritenute percorribili. Ne sono quindi illustrati i principali aspetti positivi e le criticità, analizzati in modo da motivare adeguatamente la scelta da ultimo individuata, operata tenendo conto del principio di proporzionalità, del contenimento di costi evitabili, della tutela del consumatore, dell'efficacia dell'azione di vigilanza e delle osservazioni formulate in occasione della pubblica consultazione.

7.a. Disciplina degli incentivi

Opzione regolamentare	Principali aspetti positivi	Principali criticità
a) <i>non integrare a livello regolamentare la disciplina in materia di incentivi già prevista dall'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 2017/2359.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - nessun onere aggiuntivo per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi rispetto a quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/2359 	<ul style="list-style-type: none"> - incoerenza con quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, del CAP - disallineamento tra le regole sugli incentivi applicate dagli intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa a svantaggio dei contraenti - maggiori difficoltà nell'attività di vigilanza
b) <i>integrare la disciplina del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 estendendo agli IBIP la normativa MiFID II di primo e secondo livello in materia di incentivi.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - coerenza con quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, del CAP; - innalzamento del livello della qualità della distribuzione assicurativa; - totale allineamento alla disciplina MiFID II in materia di incentivi, a vantaggio dell'uniformità nella distribuzione di IBIP da parte di tutti gli intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa; - agevolazione dell'attività di vigilanza; 	<ul style="list-style-type: none"> - mancata considerazione delle peculiarità della distribuzione assicurativa - nuovi oneri per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi - inadeguatezza rispetto agli schemi remunerativi delle reti agenziali.

	- maggiore tutela per i contraenti in termini di disclosure.	
c) integrare la disciplina del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 estendendo parzialmente la normativa MiFID II di primo e secondo livello in materia di incentivi, in particolare senza prevedere la cumulatività delle condizioni di legittimità per la percezione degli incentivi.	<ul style="list-style-type: none"> - coerenza con quanto previsto dall'articolo 121-sexies, comma 5, del CAP; - innalzamento del livello della qualità della distribuzione assicurativa; - considerazione delle peculiarità della distribuzione assicurativa (in particolare agenziale); - agevolazione dell'attività di vigilanza; - maggiore tutela per i contraenti in termini di disclosure. 	<ul style="list-style-type: none"> - mancato allineamento totale nella disciplina relativa agli incentivi con riferimento agli IBIP distribuiti da tutti gli intermediari abilitati alla distribuzione assicurativa; - nuovi oneri per le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi.

È stata preferita l'**opzione c)** in quanto favorisce l'allineamento alla disciplina MiFID II in materia di incentivi, innalza il livello di tutela a favore dei contraenti e tiene conto delle peculiarità della distribuzione assicurativa.

Nello specifico, è introdotta una presunzione *ex lege* di legittimità per gli incentivi che rispettino le condizioni richieste dall'articolo 11, par. 2, della direttiva MiFID II.

È altresì esteso l'obbligo di comunicazione dell'importo percepito dall'intermediario previsto dalla direttiva MiFID II. Tale disposizione integra la disciplina prevista dal CAP in materia di comunicazione dell'importo percepito dall'intermediario, limitata nel Codice alle sole remunerazioni corrisposte dal cliente.

Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall'opzione scelta.

7.b. Relazione sulle reti

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) non modificare la relazione sulle reti attribuendo maggiori compiti alle funzioni di controllo interno.	<ul style="list-style-type: none"> - nessun ulteriore onere per i soggetti vigilati; - autonomia organizzativa delle imprese. 	<ul style="list-style-type: none"> - mancata integrazione con le verifiche in materia di POG; - disomogeneità delle relazioni delle imprese.
b) modificare la relazione sulle reti attribuendo maggiori compiti alle funzioni di controllo interno e integrandola con i nuovi compiti in materia di POG.	<ul style="list-style-type: none"> - allineamento con la normativa POG; - coordinamento con la relazione della funzione compliance prevista dal Reg. IVASS n. 38/2018; - maggiore responsabilizzazione della funzione di compliance in linea con il Regolamento n. 38/2018. 	<ul style="list-style-type: none"> - ulteriore onere per i soggetti vigilati; - minore autonomia organizzativa delle imprese.

È stata preferita l'**opzione b)**, in quanto consente di assicurare che i controlli sulla rete distributiva siano effettuati anche al fine di verificare il rispetto da parte dei distributori dei requisiti di governo dei prodotti assicurativi (POG).

Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall'opzione scelta.

7.c. Vendita abbinata

Opzione regolamentare	Principali aspetti positivi	Principali criticità
a) non introdurre alcuna disposizione in materia di vendita abbinata ulteriore a quella prevista dal CAP.	- nessun nuovo onere per i soggetti vigilati.	- mancanza di elementi valutati necessari per addivenire ad una decisione informata in caso di vendita di pacchetti.
b) introdurre ulteriori oneri informativi in caso di vendita abbinata in modo da comprendere le diverse componenti, anche in termini di costo.	- omogeneizzazione rispetto all'informazione richiesta dalla disciplina MIFID2 in caso di vendita abbinata; - maggiore elementi valutati per valutare l'opportunità e la convenienza dell'acquisto separato o del pacchetto.	- maggiori oneri per i soggetti vigilati.

È stata preferita l'**opzione b)**, in quanto favorisce maggiore consapevolezza delle caratteristiche del prodotto da parte della clientela.

Il Regolamento n. 40/2018, pertanto, viene modificato al fine di recepire le modifiche previste dall'opzione scelta.

PROVVEDIMENTO IVASS N. ... DEL ...

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VERICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 131 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 24 DEL 19 MAGGIO 2008 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALL'ISVAP DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATIVA, PUBBLICITÀ E REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO l'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTA la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE;

VISTA la Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei contraenti, gli obblighi di governo dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la procedura di presentazione dei reclami all'ISVAP di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari di assicurazione;

VISTO il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS;

VISTO il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (Esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (Disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (Sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

adotta il seguente

PROVVEDIMENTO

INDICE

- Art. 1 (Modifica al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)
- Art. 2 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008)
- Art. 3 (Modifiche al Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018)
- Art. 4 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)
- Art. 5 (Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)
- Art. 6 (Disposizione transitoria in materia di requisiti professionali)
- Art. 7 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

Elenco degli allegati

- Allegato 1: Allegato 3 *“Informativa sul distributore”* al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- Allegato 2: Allegato 4 *“Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”* al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- Allegato 3: Allegato 4-bis *“Informazioni sulla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo”* al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- Allegato 4: Allegato 4-ter *“Elenco delle regole di comportamento del distributore”* al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

- Allegato 5: Allegato 4 “*Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP*” al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018
- Allegato 6: Allegato 6 “*Modello di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.auto – DIP aggiuntivo R.C.auto*” al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018

Art. 1
(Modifica al Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008)

1. All'articolo 5, comma 3, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
“a-bis): per le imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, l'adesione o meno al sistema di risarcimento diretto di cui all'articolo 149 e 150 del Codice e del Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che in caso di mancata adesione l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante”.

Art. 2
(Modifiche al Regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008)

1. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:
“o bis) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;”.
2. All'articolo 4, comma 2, lettera b), dopo la parola “disciplinanti” sono aggiunte le parole “la corretta redazione del KID e”.
3. L'articolo 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione) è modificato come segue:
a) al comma 6, le parole “e 4” sono sostituite con le parole “, 4 e 5 bis”;
b) al comma 7, le parole “e 1 bis” sono sostituite con le parole “, 1 bis e 5 bis”.
4. All'articolo 9 (Catalogazione dei reclami e informativa all'IVASS), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4 bis. La relazione di cui al comma 3 indica il numero, l'oggetto e l'esito dei reclami ricevuti dagli intermediari iscritti nella sezione D e trasmessi all'impresa preponente interessata secondo quanto previsto dall'articolo 10-sexies, comma 1, lettera a)”.
5. All'articolo 10, comma 1, (Informazioni sulla procedura reclami), la parola “nota” è sostituita con “documentazione”.
6. All'articolo 10 sexies (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Gli intermediari

iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'articolo 10 bis nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 10 quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono senza ritardo all'impresa preponente interessata:

- a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all'oggetto e all'esito del reclamo;
- b) i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante”.

7. All'articolo 10 decies, comma 1, le parole “all'allegato 4” sono sostituite con: “all'allegato 3”.

Art. 3

(Modifiche al Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018)

1. Al comma 2 dell'articolo 33, dopo le parole “al rispetto delle norme relative” sono aggiunte le seguenti parole “al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi”.

Art. 4

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)

1. L'articolo 2 (Definizioni), comma 1, è modificato come segue:

- a. dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “i-bis) “Consulenza su base indipendente”: la consulenza prevista dall'articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico dell'Intermediazione finanziaria”;
- b. La lettera j) è sostituita dalla seguente: “contraente” o “cliente”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un distributore svolge attività di distribuzione assicurativa;
- c. dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: “n-bis) “DIP aggiuntivo IBIP”: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;”;
- d. la lettera q) è sostituita dalla seguente: “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;”
- e. dopo la lettera q) è inserita la seguente: “q-bis) “distribuzione riassicurativa”: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il

coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione;

f. dopo la lettera bb) è aggiunta la seguente: *“bb-bis) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d’investimento assicurativi, come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell’8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;”*;

g. dopo la lettera oo) sono aggiunte le seguenti:

“oo-bis) “Regolamento (UE) 2017/565”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

oo-ter) “Regolamento (UE) 2017/2359”: il Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

oo-quater) “Direttiva Delegata (UE) 2017/593”: Direttiva Delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016 che integra la Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;

2. All’articolo 17, comma 1 (Requisiti per l’iscrizione) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: *“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.”*

3. L’articolo 22, comma 1 (Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche) è modificato come segue:

a) al comma 1 dopo le parole *“ovvero nell’Elenco annesso”* sono aggiunte le seguenti *“abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”*;

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.”

4. Al comma 1 dell’articolo 23 (Requisiti per l’iscrizione delle società), dopo le parole: *“Le società addette all’attività di distribuzione al di fuori dei locali dell’intermediario, iscritte nelle sezioni A, B, D o F”* sono aggiunte le seguenti *“ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”*.

5. Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole *“nelle sezioni A, B, o F”* sono aggiunte le seguenti *“ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”*.
6. Al comma 1 dell'articolo 25 (Modalità d'iscrizione), dopo le parole: *“iscritto nelle sezioni A, B, D o F”* sono aggiunte le seguenti: *“ovvero nell’Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento,”*.
7. Al comma 1 dell'articolo 26 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;”.
8. L'articolo 41 (Modalità di esercizio dell'attività da parte dell'impresa) è modificato come segue:
a) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *“b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.”*;
b) al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *“b-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.”*.
9. L'articolo 46 è modificato come segue:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. La funzione di verifica di conformità delle norme delle imprese redige annualmente una relazione da sottoporre all’approvazione dell’organo amministrativo e da inoltrare all’IVASS, che illustri:
a) *le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;*
b) *le eventuali criticità rilevate e le misure adottate o ritenute necessarie;*
c) *le soluzioni proposte per le modifiche delle politiche e delle procedure;*
d) *gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione.*
10. Al comma 1 dell'articolo 48 (Requisiti per lo svolgimento dell'attività) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *“b-bis) il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.”*
11. L'articolo 52 è modificato come segue:
1. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le disposizioni di cui ai Capi II e III si applicano all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti assicurativi diversi dai prodotti d’investimento assicurativi effettuata:*
a) *dagli intermediari iscritti nel Registro;*
b) *dagli addetti a tale attività operanti all’interno dei locali dell’intermediario per il quale operano, con esclusione degli articoli 53, 63, 64 e 67;*
c) *dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l’attività di distribuzione.*

2. Le disposizioni di cui ai Capi II-bis e III si applicano all'esercizio dell'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa di prodotti d'investimento assicurativi effettuata:

- a) dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, inclusi gli addetti a tale attività all'interno dei locali dell'intermediario per il quale operano, e dagli iscritti nel Registro nella sezione C;
- b) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione."

12. La rubrica del Capo II del Titolo II, Parte III, è sostituita come segue "Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi".

13. L'articolo 56 (Informativa precontrattuale) è sostituito come segue:

**"Art. 56
(Informativa precontrattuale)**

"1. I distributori consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione del primo contratto, le informazioni di cui all'Allegato 3. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo.

2. I distributori rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, e pubblicano sul proprio sito, ove esistente:

- a) l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti d'affari;
- b) l'elenco dei rapporti di libera collaborazione assunti ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- c) l'elenco dei collaboratori o dipendenti iscritti della sezione E del Registro;
- d) le informazioni di cui all'Allegato 3;
- e) l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'Allegato 4 ter cui sono sottoposti.

3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), sono aggiornati periodicamente e comunque almeno una volta al mese.

4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:

- a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
- b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
- c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'Allegato 4-ter.

5. La documentazione precontrattuale:

- a) è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute;
- b) è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;
- c) ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;
- d) è prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.

6. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

7. La documentazione di cui al comma 4 può essere fornita tramite sito internet, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120-quater, comma 5, del Codice.

8. I distributori, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'articolo 120-quater, comma 5, lettera c), del Codice.”

14. Al comma 1, ultimo periodo dell'articolo 57 (Informativa sulle remunerazioni), la parola “proponente” è sostituita da “preponente”.

15. All'articolo 58 (Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “4-bis. Qualora i distributori ritengano che il prodotto risponda alle richieste ed esigenze del contraente, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal distributore e dal contraente. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione, qualora il contraente non appartenga al mercato di riferimento individuato per il prodotto d'investimento assicurativo dall'impresa di assicurazione o dall'intermediario che realizza il prodotto, la dichiarazione dovrà darne specifica evidenza.”

b) sono abrogati i commi 5 e 6.

16. Dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

**“Articolo 59-bis
(Vendita abbinata)**

1. I distributori che propongono prodotti assicurativi insieme a un prodotto o servizio accessorio o principale, diverso da un'assicurazione e dai servizi e/o contratti di cui all'articolo 120-quinquies, comma 3, del Codice, forniscono al contraente le seguenti informazioni supplementari:

a) una chiara ripartizione e aggregazione di tutti i costi rilevanti conosciuti associati all'acquisto del pacchetto e dei suoi prodotti componenti, anche sotto forma di stima basata su presupposti ragionevoli se non ne sia possibile il computo effettivo;

- b) *i prezzi e costi relativi al pacchetto e a ciascuno dei componenti aggregati, prima che il contraente abbia optato o meno per l'acquisto separato;*
- c) *informazioni chiave relative alle caratteristiche e ai rischi non legate ai prezzi – se esistenti – di ciascun prodotto componente e del pacchetto e le relative variazioni in caso o meno di acquisto separato, prima che il contraente abbia espresso la propria opzione.”*

17. L'articolo 67 (Conservazione della documentazione) è modificato come segue:
- a. il capoverso del comma 1 è sostituito dal seguente *“I distributori conservano, per la durata del rapporto ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge e, in ogni caso, per almeno cinque anni, la documentazione concernente.”;*
- b. la lettera b) è sostituita dalla seguente: *“i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa”;*
- c. dopo la lettera g) è inserita la seguente: *“g-bis): la documentazione relativa agli adempimenti di cui all'articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione.”*

18. Dopo l'articolo 67 è inserito il seguente articolo:

“Articolo 67-bis

(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche)

1. *I distributori che promuovono o collocano contratti assicurativi o effettuano comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza conservano la registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti tali contratti, anche nel caso in cui esse non abbiano condotto all'effettiva conclusione dei contratti stessi.*

2. *Ai fini del comma 1, i distributori adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature elettroniche. I distributori adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che i dipendenti, gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e i collaboratori effettuino, trasmettano o ricevano su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.*

3. *I distributori comunicano ai contraenti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo.*

4. *I distributori si astengono dallo svolgere per telefono l'attività di distribuzione assicurativa se essi non hanno preventivamente effettuato la comunicazione di cui al comma 3.”*

19. Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

“Capo II-bis

Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi:

Sezione I – Regole generali

Art. 68-bis
(Distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)

1. *Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 53, 54, 55, 59-bis, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 67-bis e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata:*

- a) dagli iscritti nel Registro nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E;*
- b) dagli iscritti nel Registro nella sezione C;*
- c) dalle imprese di assicurazione o riassicurazione e relativi dipendenti, laddove esercitino direttamente l'attività di distribuzione.*

2. *Alla distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, nonché gli articoli 54, 55, 59-bis, 60, 62, 65 e 68 del Capo II del Titolo II quando è effettuata dagli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario di cui alla lettera a) del comma 1.*

Sezione II – Informativa precontrattuale al contraente

Articolo 68-ter
(Informativa precontrattuale)

1. *Prima della sottoscrizione di un prodotto d'investimento assicurativo, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione di cui all'articolo 68-bis consegnano o trasmettono al contraente:*

- a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4 bis, che contiene notizie sul modello distribuzione adottato, sulle remunerazioni percepite, sull'attività di distribuzione prestata e la consulenza fornita al contraente;*
- b) la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;*
- c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'Allegato 4 ter.*

2. *Ai fini di cui all'articolo 121-sexies, comma 1, lettere b) e c), del Codice, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione che distribuiscono prodotti d'investimento assicurativi forniscono al contraente, prima della conclusione dei relativi contratti, una descrizione generale della loro natura, dei rischi sottesi, dei costi e degli oneri connessi. Tale descrizione spiega le caratteristiche specifiche del prodotto d'investimento assicurativo proposto, il funzionamento e i risultati della gestione e/o dello strumento finanziario che ne costituisce il sottostante in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi ad essi associati, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al contraente di adottare decisioni di investimento informate.*

3. La descrizione dei rischi di cui al comma 2 include, laddove pertinente per il tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo offerto e per il livello di conoscenza del contraente, i seguenti elementi:

- a) i rischi connessi al tipo di prodotto d'investimento assicurativo, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente dei sottostanti o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (bail-in);
- b) la volatilità del prezzo dei sottostanti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;
- c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al diritto di riduzione e riscatto e al disinvestimento.

4. L'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono una descrizione accurata della natura dei sottostanti e/o della gestione separata dei prodotti d'investimento assicurativi, degli elementi che li compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sul rischio d'investimento.

5. Se il prodotto d'investimento assicurativo contempla una garanzia o un meccanismo di protezione dei premi versati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo.

6. Quando l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono al contraente informazioni in merito ad un prodotto d'investimento assicurativo comunicano l'esistenza del KID e del DIP aggiuntivo IBIP. Gli obblighi informativi di cui ai commi 1, lettera a), 2, 3, 4 e 5 possono essere adempiuti mediante la consegna del KID o del DIP aggiuntivo IBIP, se tali documenti contengono tutte le informazioni previste. In caso di prodotti che prevedono più linee di investimento, l'intermediario fornisce le informazioni con riferimento alla specifica linea di investimento offerta.

7. Si applica l'articolo 56, commi 4, 5, 6 e 7.

8. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

Articolo 68-quater **(Requisiti delle informazioni fornite sul prodotto)**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 61, l'intermediario di assicurazione e l'impresa di assicurazione fanno in modo che le informazioni fornite soddisfino le seguenti condizioni:

- a) sono accurate e danno sempre un'indicazione corretta e un'evidenza dei rischi finanziari quando menzionano potenziali benefici di un prodotto d'investimento assicurativo;
- b) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68-ter, comma 7, nell'indicazione dei rischi, utilizzano un carattere grafico di dimensioni almeno uguali alle dimensioni del carattere prevalentemente utilizzato per tutte le informazioni fornite, nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;
- c) sono sufficienti e presentate in modo da risultare comprensibili per il contraente al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;

- d) non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
- e) sono uniformemente presentate nella stessa lingua dei materiali informativi e di marketing, in qualsiasi forma, forniti a ciascun contraente, tranne nel caso in cui il contraente abbia accettato di ricevere informazioni in più di una lingua;
- f) sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.

2. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione raffrontano diversi prodotti d'investimento assicurativi, il raffronto:

- a) è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
- b) specifica le fonti delle informazioni utilizzate;
- c) indica i fatti e le ipotesi principali utilizzati.

3. Se l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione forniscono informazioni contenenti un'indicazione dei risultati passati di un prodotto d'investimento assicurativo o di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, utilizzato come sottostante dei prodotti d'investimento assicurativi, rispettano le condizioni seguenti:

- a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;
- b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti i cinque anni precedenti o, laddove non disponibili, l'intero periodo durante il quale i prodotti d'investimento assicurativi sono stati distribuiti e l'indice finanziario utilizzato; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;
- c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;
- d) contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;
- e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il contraente è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;
- f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.

4. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, l'intermediario assicurativo e l'impresa di assicurazione fanno sì che le informazioni riguardino uno strumento finanziario o un indice finanziario, utilizzati come sottostante dei prodotti di investimento assicurativi, e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;
- b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) c), e) e f);
- c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

5. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, esse soddisfano le seguenti condizioni:

- a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;
- b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;
- c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;
- d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;
- e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

6. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente e può essere soggetto a variazioni in futuro.

7. Le informazioni non utilizzano il nome di nessuna autorità competente in un modo che possa indicare o suggerire che essa avalla o approva i prodotti d'investimento assicurativi distribuiti.

8. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.

Articolo 68-quinquies (Comunicazioni pubblicitarie)

1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie effettuate dagli intermediari assicurativi o dalle imprese di assicurazione sono coerenti con quelle fornite ai contraenti in sede di sottoscrizione del contratto.

2. Le comunicazioni pubblicitarie, se contengono un'offerta o un invito ad offrire della natura indicata al comma 3, specificano le modalità di risposta del contraente e rinviano al set informativo di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.

3. Ai fini di cui al comma 2, l'offerta o l'invito presentano le seguenti caratteristiche:

- a) offerta di sottoscrivere un contratto con la persona che risponde alla comunicazione;
- b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per acquistare un prodotto d'investimento assicurativo”.

Sezione III – Disposizioni in materia di incentivi

Articolo 68-sexies (Principi generali in materia di incentivi)

1. Gli intermediari e le imprese di assicurazione non possono, in relazione all'attività di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari o da qualsiasi soggetto diverso

dal contraente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che tali incentivi o schemi di incentivazione:

- a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa;*
- b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del contraente.*

2. L'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi o schemi di incentivazione di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al contraente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della distribuzione di un prodotto d'investimento assicurativo. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, laddove applicabile, informano i contraenti in merito ai meccanismi per trasferire ai contraenti medesimi i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per l'attività di distribuzione. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i contraenti o potenziali contraenti possano ragionevolmente comprendere la natura dell'attività di distribuzione e del tipo specifico di prodotto d'investimento assicurativo che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.

3. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano agli incentivi o schemi di incentivazione che consentono lo svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa o sono necessari a tal fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

Articolo 68-septies (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)

1. Lo scopo di cui all'art. 68-sexies, comma 1, lettera a), si intende soddisfatto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, par. 2, della Direttiva Delegata (UE) 2017/593.

2. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2017/2359, un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dell'attività di distribuzione al contraente sia distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità dell'attività di distribuzione assicurativa:

- a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione dell'attività di distribuzione assicurativa; e*
- b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità*

dell'attività di distribuzione prestata ai contraenti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei contraenti.

5. *In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:*
- a) *prima di distribuire un prodotto d'investimento assicurativo, forniscono ai contraenti le informazioni di cui all'articolo 68-sexies, comma 2. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;*
 - b) *qualora non siano stati in grado di quantificare prima l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai contraenti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto successivamente l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e*
 - c) *nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai contraenti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.*
6. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 68-sexies, comma 2, nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5 e degli altri obblighi di comunicazione di cui all'articolo 121-sexies del Codice, gli intermediari possono avvalersi delle informazioni fornite dalle imprese nel KID e nel Regolamento IVASS n. 41 del 2018.*
7. *In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente articolo sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.*

Articolo 68–octies

(Incentivi riguardanti l'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente)

1. *Nello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente, non sono accettati e trattenuti compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di minore entità che possono migliorare la qualità della prestazione offerta ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Gli intermediari che forniscono consulenza su base indipendente:*
- a) *restituiscono al contraente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione alle attività e ai servizi prestati al contraente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione all'attività di distribuzione assicurativa mediante consulenza su base indipendente sono trasferiti integralmente al contraente;*
 - b) *stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo contraente;*

- c) *informano i contraenti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.*
2. *Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.*
3. *Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:*
- a) *le informazioni o la documentazione relativa ad un prodotto d'investimento assicurativo di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico contraente;*
 - b) *il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato dal produttore del prodotto d'investimento assicurativo per promuovere la commercializzazione di un prodotto, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dal produttore per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;*
 - c) *partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto d'investimento assicurativo, attività di distribuzione assicurativa o consulenza su base indipendente;*
 - d) *ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).*
4. *I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del contraente.*
5. *I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai contraenti prima dello svolgimento dell'attività di distribuzione assicurativa e della consulenza su base indipendente. I benefici possono essere descritti in modo generico.*

Sezione IV - Valutazione dell'adeguatezza e dell'appropriatezza

Articolo 68-novies (Valutazione di adeguatezza)

1. *Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi, raccomandano prodotti di investimento assicurativi che:*
- a) *siano coerenti con le richieste e le esigenze assicurative del contraente o potenziale contraente;*
 - b) *siano adeguati al contraente o potenziale contraente ai sensi dell'articolo 121-septies, comma 2, del Codice.*
2. *Ai fini del comma 1, gli intermediari e le imprese di assicurazione assicurativa ottengono dal contraente o potenziale contraente le informazioni necessarie in merito alle richieste ed esigenze assicurative del contraente che includono, ove pertinenti, specifici riferimenti in merito:*

- a) *all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto;*
- b) *alle conoscenze e esperienze necessarie nell'ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto raccomandato;*
- c) *alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;*
- d) *agli obiettivi di investimento del contraente o potenziale contraente, inclusa la tolleranza di rischio.*

3. Gli intermediari rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 3.

4. Gli intermediari e le imprese di assicurazione che effettuano periodicamente la valutazione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 121-septies, comma 12, del Codice adottano appropriate politiche e procedure che siano dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui contraenti ai fini dell'osservanza di cui al comma 3.

5. Fermi restando gli obblighi informativi in materia di realizzazione dei prodotti assicurativi, quando effettuano la distribuzione con consulenza, gli intermediari e le imprese di assicurazione dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di:

- a) *comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, del prodotto d'investimento assicurativo che intendono distribuire;*
- b) *valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se altri prodotti d'investimento assicurativi distribuibili equivalenti possano essere adeguati per il contraente.*

6. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 7.

Articolo 68-decies

(Dichiarazione di rispondenza alle richieste ed alle esigenze e di adeguatezza)

1. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano che il prodotto di investimento assicurativo risponde alle richieste ed esigenze del contraente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal distributore e dal contraente, in conformità con quanto previsto dall'articolo 58, comma 4-bis.

2. Ai fini di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2017/2359, gli intermediari e le imprese di assicurazione che prestano consulenza sui prodotti di investimento assicurativi forniscono ai contraenti, su supporto durevole, prima che l'operazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza che specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponda alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del contraente. Si applica l'articolo 120-quater, commi da 1 a 4, del Codice.

3. Qualora, ai fini dell'effettuazione dell'operazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna delle dichiarazioni previste dai commi 1 e 2, queste possono essere fornite al contraente, su supporto durevole, subito dopo la sottoscrizione del contratto, a condizione che:

a) il contraente abbia accettato di ricevere la dichiarazione di adeguatezza subito dopo la conclusione del contratto;

b) l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione abbia dato al contraente la possibilità di ritardare la conclusione del contratto al fine di ricevere la dichiarazione di adeguatezza prima della conclusione del contratto.

Articolo 68-undecies (Valutazione di appropriatezza)

1. Qualsiasi prodotto d'investimento assicurativo proposto o richiesto è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente. A tal fine, gli intermediari e le imprese di assicurazione ricevono dal contraente o potenziale contraente le seguenti informazioni ove pertinenti: specifici riferimenti all'età, allo stato di salute, all'attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione assicurativa e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura e durata, anche tenendo conto di eventuali coperture assicurative già in essere, del tipo di rischio, delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto. Prima della sottoscrizione del contratto, i distributori forniscono al contraente la dichiarazione di rispondenza ai bisogni e alle richieste del contraente di cui all'articolo 58 comma 4-bis. Si applica il comma 3 dell'articolo 68-decies.

2. Gli intermediari e le imprese di assicurazione, quando distribuiscono prodotti di investimento assicurativi senza fornire consulenza, richiedono al contraente o potenziale contraente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di prodotto proposto o chiesto, al fine di determinare se il prodotto in questione è appropriato per il contraente o potenziale contraente.

3. Qualora gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengano, ai sensi del comma 2, che il prodotto non sia appropriato per il contraente o potenziale contraente, lo avvertono di tale situazione, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

4. Qualora il contraente o potenziale contraente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 2 o se tali informazioni non sono sufficienti, gli intermediari e le imprese di assicurazione lo avvertono che tali circostanze impediranno loro di determinare se il prodotto è per lui appropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.

5. In caso di collaborazione orizzontale, gli adempimenti previsti dal presente articolo sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente, secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 7.

**Articolo 68-duodecies
(Consulenza obbligatoria)**

1. *Gli intermediari e le imprese di assicurazione sono obbligati a fornire consulenza per la vendita dei prodotti di investimento assicurativo, salvo che si tratti di prodotti d'investimento assicurativi non complessi di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2017/2359.*
2. *Nel caso di consulenza obbligatoria, se gli intermediari e le imprese di assicurazione ritengono che il prodotto d'investimento assicurativo non è coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente, non è adeguato per il contraente o potenziale contraente, o non ottengono dal contraente le informazioni previste a tal fine, si astengono dalla distribuzione, anche in caso di iniziativa contrattuale proveniente dal contraente.*
3. *Le imprese produttrici comunicano agli intermediari l'elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di effettuare la consulenza. I distributori, al fine dell'adempimento previsto dal comma 1, ricevono dalle imprese produttrici l'elenco dei prodotti rispetto ai quali sussiste l'obbligo di consulenza.*

**Articolo 68-terdecies
(Informazioni da ottenere dal contraente)**

1. *Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione non richiedono nuovamente le informazioni ottenute in conformità con gli articoli 68-novies e 68-undecies, qualora ancora valide e veritiere.*
 2. *La documentazione dalla quale risulti la valutazione di adeguatezza di cui all'articolo 68-novies, la dichiarazione di rispondenza ai bisogni ed alle esigenze e di adeguatezza di cui all'articolo 68-decies e la valutazione di appropriatezza di cui all'articolo 68-undecies è conservata con le modalità di cui all'articolo 67."*
- 20.** All'articolo 69 (Ambito di applicazione), comma 1, dopo la parola "collocamento," la parola "effettuate" è sostituita con "effettuati"; dopo le parole "tecniche di comunicazione a distanza" sono aggiunte le parole "dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari di cui all'articolo 52, comma 2,".
- 21.** All'articolo 86 (Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento), comma 1, lettera d), dopo le parole "prima di intraprendere l'attività", sono aggiunte le parole ", con eccezione della distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D".

- 22.** Dopo l'articolo 89 (Aggiornamento professionale) è inserito il seguente:

"Articolo 89-bis

(Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali)

1. *Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all'articolo 128-undecies TUB, nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF nonché ai sensi del Titolo IX del Regolamento Intermediari CONSOB, se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall'Allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione.*"

23. Gli allegati al presente regolamento sono sostituiti come segue:
- a) l'Allegato 3 è sostituito dall'Allegato 1 al presente Provvedimento;
 - b) l'Allegato 4 è sostituito dall'Allegato 2 al presente Provvedimento;
 - c) è inserito l'Allegato 3 al presente Provvedimento "Allegato 4 bis";
 - d) è inserito l'Allegato 4 al presente Provvedimento "Allegato 4 ter".

Art. 5

(Modifiche al Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018)

1. All'articolo 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi – DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»";
- b) il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: "«A chi è rivolto questo prodotto?»";
- c) il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»";

2. All'articolo 18 (Comunicazioni in corso di contratto), al comma 1 le parole "l'estratto conto annuale della" sono sostituite con "il Documento Unico di rendicontazione relativo alla".

3. All'articolo 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 5, lettera a), dopo le parole "contenenti le" la parola "informazione" è sostituita con la parola "informazioni";
- b) il comma 7, lettera h), è sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»";
- c) il comma 7, lettera i), è sostituito come segue: "«A chi è rivolto questo prodotto?»";
- d) il comma 7, lettera l), è sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»";
- e) il comma 7, lettera m), è sostituito come segue: "«Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»";
- f) al comma 8, lettera a), le parole "estratto conto" sono sostituite dalle parole "documento unico di rendicontazione";

4. All'articolo 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) La rubrica è sostituita con la seguente "(Documento unico di rendicontazione)";
- b) al comma 1 le parole "estratto conto" sono sostituite con "Documento Unico di Rendicontazione";

- c) alla fine del comma 1, lettera e), il punto “.” è sostituito con “,”;
 - d) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: *“e-bis) importo dei costi e delle spese, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di riferimento.”*;
 - e) al comma 2 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;
 - f) al comma 3 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;
 - g) al comma 6 le parole “estratto conto” sono sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;
 - h) al comma 6, lettera f), le parole “incluso il” sono sostituite con “con specifica e separata indicazione del”;
 - i) al comma 7 le parole “un estratto conto” sono sostituite con “il Documento Unico di Rendicontazione”;
 - l) alla fine del comma 7, lettera d), il punto “.” è sostituito con “,”;
 - m) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: *“d-bis) importo dei costi e delle spese, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell’assicurato nell’anno di riferimento.”*;
 - n) dopo il comma 8, è inserito il seguente: *“9. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all’impresa tutte le informazioni necessarie per fornire un estratto conto annuale completo anche di tutti i costi e oneri connessi all’attività di distribuzione. Il documento unico di rendicontazione annuale può sostituire l’informativa annuale di cui all’articolo 121-sexies, comma 2, del Codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive.”*
5. All’articolo 29, comma 8, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis): la mancata adesione dell’impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l’assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovrà necessariamente rivolgersi all’impresa di assicurazione del danneggiante”.
6. Gli allegati al presente regolamento sono sostituiti come segue:
- a) l’Allegato 4 è sostituito dall’Allegato 5 al presente Provvedimento;
 - b) l’Allegato 6 è sostituito dall’Allegato 6 al presente Provvedimento;

Art. 6

(Disposizione transitoria in materia di requisiti professionali)

1. Gli intermediari iscritti nel Registro alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera c-bis, 22, comma 1, lettera c-bis, 26, comma 1, lettera

c-bis, del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, come modificato dal presente Provvedimento.

2. Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera *b-bis*, e articolo 48, comma 1, lettera *b-bis*.
3. Il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento è stato indicato all'IVASS come responsabile dell'attività di distribuzione delle imprese di assicurazione, continua ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera *b-bis*.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di cancellazione e successiva reinscrizione nel Registro.

Art. 7
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul suo sito internet ed entra in vigore il 31 marzo 2020.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente